

## Decreto legislativo del 30 dicembre 1992 n. 504 -

Riordino della finanza degli enti territoriali a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421. (N.D.R.: Ai sensi dell'art.1 decreto-legge 27 maggio 2008 n.93 a decorrere dall'anno 2008 e' esclusa dall'imposta comunale sugli immobili l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'art.8, commi 2 e 3 del presente decreto legislativo.)

*Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1992 - supplemento ordinario - Nota: S.O. n. 137.*

**Articolo 7 - Esenzioni.** (N.D.R.: Ai sensi dell'**art. 31, comma 18, L. 27 dicembre 2002 n. 289**, l'esenzione degli immobili destinati ai compiti istituzionali posseduti dai consorzi tra enti territoriali, prevista al primo comma, lettera a), ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, si deve intendere applicabile anche a consorzi tra enti territoriali ed altri enti che siano individualmente esenti ai sensi della stessa disposizione.)

*In vigore dal 25 marzo 2012*

1. Sono esenti dall'imposta:

a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonche' dai comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4, dalle comunita' montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unita' sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'**articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833**, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'**articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601**, e successive modificazioni;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli **articoli 8 e 19 della Costituzione**, e le loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprieta' della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con **legge 27 maggio 1929, n. 810**;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali e' prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attivita' assistenziali di cui alla **legge 5 febbraio 1992, n. 104**, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attivita' predette;

h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'**articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984**;

i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'**articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi**, approvato con **decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917**, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalita' non commerciali di attivita' assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonche' delle attivita' di cui all'**articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222**.

2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.